

OGGETTO: VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl – Rauscedo (PN) - D.M. 8.02.05, art. 9, comma 9: autorizzazione prelievo materiali moltiplicazione vite e stampa etichette

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 giugno n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario;

VISTO il Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il D.M. 8 febbraio 2005 recante "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", ed in particolare l'art. 6, che attribuisce alle Regioni il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato e standard e l'applicazione, sul proprio territorio, del decreto medesimo;

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. C1542 del 25 LUGLIO 2005 avente per oggetto: "Attuazione del D.M. 8 febbraio 2005 "Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite" che attribuisce all'Area Servizio Fitosanitario e Tutela Risorse Genetiche della Direzione Regionale Agricoltura le competenze per l'attuazione del Decreto medesimo;

VISTA la circolare del MIPAF n. 39672 del 10 giugno 2005 concernente le disposizioni per le operazioni relative al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite in attuazione del D.M. 8 febbraio 2005;

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo n. 91936/22 in data 9/7/2007, con la quale la ditta VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl con sede legale in S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) Via Richinvelda 45 chiede, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.M. 8 febbraio 2005 il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite negli impianti siti nei comuni di Roma, Grottaferrata e Anagni;

VISTI i verbali di accertamento dei requisiti di identità varietale e fitosanitari n. 4RM del 01.10.2007, 5RM del 01.10.2007 e 2FR del 25.10.2007 redatti dagli ispettori fitosanitari dai quali risulta che:

- gli impianti di viti madri della ditta VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl soddisfano i requisiti varietali e di categoria denunciati e risultano idonei al prelievo di materiali di moltiplicazione sotto il profilo colturale e fitosanitario;

CONSIDERATO che la Ditta ha effettuato sul c/c n. 57613515, con bollettino n. 0041 del 4.12.2007 ufficio postale n. 0322 il versamento di € 77,40 in conformita' alle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 1999 e sulla base dei quantitativi accertati;

CONSIDERATO che la ditta VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl:

- è regolarmente iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori della Regione Friuli Venezia Giulia con cod. 01031470931, del 23.11.93;
- è autorizzata all'emissione del passaporto UE per vegetali del genere Vitis con autorizzazione n. 1318 del 23.12.93;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione al prelievo dei materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri estesi per una superficie complessiva di mq 20.000 nei comuni di Roma e Anagni;

RITENUTO di non poter procedere al rilascio dell'autorizzazione al prelievo dei materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri estesi per una superficie complessiva di mq 10.000 nel comune di Grottaferrata indicati sulla richiesta di controllo protocollo n. 91936/22 in data 9/7/2007 dal rigo n. 1 al rigo n. 2 del prospetto provincia di RM depositato agli atti dell'area Servizi Tecnici e Scientifici - Servizio Fitosanitario Regionale che sarà notificato alla ditta, in quanto non ancora conclusi i due cicli vegetativi di osservazione previsti dal D.Lgs 214/05, allegato IV, parte A, sez. II;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla stampa delle etichette dei materiali moltiplicazione prelevati eventualmente ceduti.

DETERMINA

Per quanto in premessa,

di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.M. 8 febbraio 2005, la ditta VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl con sede legale in S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) Via Richinvelda 45

- al prelievo di materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri siti nei comuni di Anagni e Roma per una superficie complessiva di mq 20.000 accertata ed indicata nel prospetto della richiesta di controllo protocollo n. 91936/22 in data 9/7/2007 depositato agli atti dell'Area Servizi Tecnici e Scientifici - Servizio Fitosanitario Regionale;
- alla stampa delle relative etichette ufficiali in caso di cessione dei materiali di moltiplicazione prelevati.

di **non autorizzare** ai sensi dell'art. 9, comma 9, del D.M. 8 febbraio 2005, la ditta VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl con sede legale in S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) Via Richinvelda 45

- il prelievo dei materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri estesi per una superficie complessiva di mq 10.000 nel comune di Grottaferrata indicati sulla richiesta di controllo protocollo n. 91936/22 in data 9/7/2007 dal rigo n. 1 al rigo n. 2 del prospetto provincia di RM depositato agli atti dell'area Servizi Tecnici e Scientifici - Servizio Fitosanitario Regionale che sarà notificato alla ditta, in quanto non ancora conclusi i due cicli vegetativi di osservazione previsti dal D.Lgs 214/05, allegato IV, parte A, sez. II;

L'Area Servizi Tecnici e Scientifici - Servizio Fitosanitario Regionale della Direzione Regionale Agricoltura, dovrà notificare alla ditta n. 1 prospetto della richiesta di controllo prot. n. 91936/22 in data 9/7/2007 convalidanti le superfici degli impianti di viti madri.

La ditta VITIS RAUSCEDO Soc. Coop arl è obbligata alla registrazione delle etichette stampate sull'apposito registro di carico delle etichette di cui al paragrafo 4 della circolare del MiPAF n. 30991 del 16 novembre 2005, secondo le modalità descritte nella circolare.

La ditta è altresì tenuta alla conservazione del registro di carico delle etichette presso la propria sede per gli eventuali controlli per almeno 5 anni dalla data dell'ultima scrittura riportata ai sensi del paragrafo 4 della circolare del MiPAF n. 30991 del 16 novembre 2005.

La presente autorizzazione non pregiudica né sostituisce eventuali altre autorizzazioni, anche in materia fitosanitaria, previste dalla legislazione vigente che dovranno essere richieste a cura della ditta.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido Magrini)